

Schema di Convenzione

Tra l'INPS e la Provincia Autonoma Trento per un intervento straordinario denominato "Reddito di Attivazione" in attuazione del Decreto Legislativo 5 marzo 2013 n. 28.

L'anno 2014, il giorno del mese di in
..... Via n.
..... con la presente scrittura

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, rappresentato dal Direttore Regionale Trentino Alto Adige, dott. Marco Zanotelli, giusta delega del Commissario straordinario Prof. Vittorio Conti, di cui alla determinazione n. del....

e

la Provincia Autonoma di Trento (di seguito anche PAT) rappresentata dalnato ail.....domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento, ente territoriale di diritto pubblico, con sede in Trento, codice fiscale, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù della delibera di Giunta provinciale n.del;

Premesso che

Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante la delega alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo;

Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, recante la " Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione della delega in materia di cassa integrazione

guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”;

Visto in particolare l'art.3 comma 3 del sopra citato decreto legislativo n.28/2013, nella parte in cui dispone che l'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e le Province autonome di Trento e Bolzano, prevede "l'accesso alle banche dati e lo scambio di dati tra l'INPS e ciascuna Provincia con particolare riferimento a quelli necessari per il calcolo delle prestazioni erogate da ciascuna Provincia nonché l'utilizzo delle procedure gestionali dell'INPS”;

Vista la legge provinciale sul lavoro della Provincia Autonoma di Trento, n. 19 del 16 giugno 1983, recante l' "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro”;

Vista l'intesa siglata fra la Provincia Autonoma di Trento ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14 ottobre 2013, ai sensi del comma 124 dell'art. 2 della legge n. 191/2009 e del comma 3, art. 3 del decreto legislativo n. 28/2013, sopra citati, riguardante la gestione delle funzioni in materia di ammortizzatori sociali;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta intesa ai sensi del quale la PAT si avvale dell'INPS per l'istruttoria e l'erogazione delle prestazioni provinciali integrative delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI;

Visto in particolare l'art. 4 della stessa intesa con cui si dispone che con successiva convenzione la PAT e l'INPS disciplinano dettagliatamente i propri rapporti operativi per l'erogazione delle prestazioni in argomento, tra i quali le modalità ed i termini di concessione delle prestazioni statali e provinciali, i rapporti finanziari, le modalità di scambio di informazioni tra la PAT e l'INPS, nonché gli oneri e costi a carico della Provincia Autonoma;

Visto che l'art. 1.1, comma 1, della legge provinciale sul lavoro della Provincia Autonoma di Trento, legge n. 19 del 16 giugno 1983, dispone che, ferme restando le competenze dello Stato in materia e le prestazioni previste dalla legislazione statale, la Provincia valorizza i diritti di sicurezza sociale attraverso strumenti di tutela attiva del lavoro e del reddito costituiti dal reddito di continuità e dal reddito di attivazione (di seguito anche RA);

Visto che il comma 4 dell'art. 1.1 della suddetta legge provinciale sul lavoro dispone che il reddito di attivazione concorre al sostegno dei lavoratori disoccupati nel periodo di ricerca attiva di nuova occupazione;

Ritenuto che la Provincia Autonoma di Trento, al fine di migliorare il sistema degli ammortizzatori sociali nel territorio provinciale, ha comunicato

l'intenzione di avviare, al momento, esclusivamente il reddito di attivazione per integrare le indennità statali di disoccupazione ASpI e MiniASpI sulla base di requisiti e di criteri di accesso individuati dalla Provincia stessa;

Ritenuto che la Provincia Autonoma di Trento, ad integrazione dell'ASpI, intende erogare il reddito di attivazione limitatamente agli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi entro il 31 dicembre 2015, mentre non pone limiti temporali in ordine al reddito di attivazione in prosecuzione alla MiniASpI;

Vista la deliberazione della Provincia.....

Vista la determinazione del Commissario Straordinario dell'INPS n.....del

**VALUTATO QUANTO SOPRA, PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
PROTOCOLLO, LE PARTI CONCORDANO:**

Articolo 1

Oggetto e finalità della convenzione

La PAT, al fine di migliorare in ambito provinciale il sistema degli ammortizzatori sociali, concorda con l'INPS le modalità e i termini di concessione delle prestazioni statali e provinciali, nonché i rapporti finanziari, la regolazione degli aspetti informatici, ivi compresi i termini e le modalità di scambio dei dati necessari all'erogazione delle prestazioni, i termini e le modalità di monitoraggio e di scambio di informazioni.

Articolo 2

Soggetti beneficiari e durata del beneficio

Sono beneficiari del RA:

a) i lavoratori che hanno *un'età pari o superiore ai 55 anni* al momento della cessazione involontaria del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno beneficiato dell'ASpI ed hanno terminato il relativo periodo massimo di tutela garantito;
- sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale, fatti salvi i casi di esclusione;

- sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Ai soggetti di cui alla presente lettera a), il RA spetta dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di ASpI.

Per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dall'1/1/2016 il RA non è riconosciuto.

b) i lavoratori che hanno *un'età inferiore ai 50 anni* al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno beneficiato dell'ASpI ed hanno terminato il relativo periodo massimo di tutela garantito;
- sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale fatti salvi i casi di esclusione;
- sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Ai soggetti di cui alla presente lettera b), il RA spetta dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di ASpI.

Per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi dall'1/1/2016 il RA non è riconosciuto.

c) i lavoratori che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- hanno beneficiato della MiniASpI per almeno 2 mesi ed hanno terminato il periodo massimo di tutela garantito dalla MiniASpI;
- sono in stato di disoccupazione, iscritti ad un Centro per l'Impiego del Trentino ed hanno sottoscritto il Patto di servizio ed il Piano di azione individuale fatti salvi i casi di esclusione;
- sono residenti nel territorio provinciale al momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

Ai soggetti di cui alla presente lettera c), il RA spetta dal giorno successivo alla data di cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di MiniASpI.

Il beneficio provinciale non è concesso nei casi in cui il beneficiario di indennità di disoccupazione in ambito ASpI abbia percepito queste indennità in forma anticipata ai sensi dell'art. 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Non è concesso altresì ai beneficiari di prestazioni riconducibili ad ammortizzatori sociali in deroga.

Il RA è concesso dalla Provincia Autonoma ed erogato dall'INPS in via automatica, senza alcuna esplicita richiesta da parte degli aventi diritto.

Articolo 3

Importi del beneficio ed effetti previdenziali

L'importo giornaliero del RA è pari all'indennità giornaliera di ASpI, ovvero di MiniASpI, percepita nell'ultimo mese.

L'importo mensile del RA sarà determinato moltiplicando il predetto importo giornaliero per 30 giorni, indipendentemente dal numero di giorni compresi nel mese solare di interesse.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, i periodi di godimento del RA non sono coperti da contribuzione figurativa.

I periodi di fruizione del RA non sono utili al riconoscimento del diritto a qualsivoglia prestazione previdenziale prevista dalla normativa nazionale.

Articolo 4

Adempimenti delle parti

L'INPS mette a disposizione della PAT, in Banca Dati Percettori - all'interno di un'apposita sezione dedicata all'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità, le regole ed il dettaglio di cui al successivo art. 6 - con cadenza mensile, i dati, disponibili al momento della visualizzazione, necessari per il calcolo del RA di coloro che hanno terminato il periodo massimo di tutela garantita dalle indennità ASpI e MiniASpI.

Tali dati, necessari per consentire l'individuazione dei soggetti destinatari del RA, riguardano le erogazioni di ASpI e MiniASpI effettuate dalla Direzione Provinciale INPS di Trento.

La Provincia Autonoma individua i beneficiari del sussidio sulla base delle informazioni disponibili nei propri sistemi informativi ed, attraverso le funzionalità della citata banca dati, mette a disposizione dell'INPS i dati necessari per l'erogazione della prestazione.

Nei confronti dei beneficiari del RA la Provincia è unica responsabile della completezza e correttezza dell'elenco dei beneficiari e dei relativi dati.

Il RA è erogato dall'INPS ai beneficiari secondo le modalità utilizzate per il pagamento delle prestazioni di disoccupazione statali in argomento, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo massimo indennizzabile a titolo di ASpI o MiniASpI.

L'INPS, accertato l'accreditamento e la capienza della provvista finanziaria di cui al successivo articolo 7, eroga l'importo del sussidio, con cadenza mensile, in favore dei singoli beneficiari, all'inizio del mese successivo a quello di spettanza.

Eventuali ritardi dovuti all'incapienza della provvista finanziaria, non sono imputabili all'INPS.

L'Istituto non risponde per i casi di erogazione del RA a beneficiari individuati dalla PAT non aventi diritto. Eventuali somme erogate a soggetti non aventi diritto saranno recuperate dalla PAT.

Articolo 5 Decadenza dal beneficio

Il beneficiario decade dal RA in caso di rioccupazione, di rifiuto a partecipare ad iniziative di politica attiva senza giustificato motivo, o di non regolare partecipazione alle stesse, oppure in caso di mancata accettazione di offerte di lavoro congruo.

Il beneficiario decade altresì dal RA qualora si verificano le ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione previste dal regolamento provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.

La Provincia Autonoma, anche attraverso i Centri per l'impiego e sulla base delle informazioni disponibili nei propri sistemi informativi, accerta le cause di decadenza dal RA e comunica alla Direzione Provinciale INPS di Trento, esclusivamente mediante casella di PEC - **direzione.provinciale.trento@postacert.INPS.gov.it**, indicando come oggetto "*decadenza RA*", l'elenco dei nominativi interessati.

La decadenza avrà efficacia dal mese successivo alla ricezione della comunicazione.

In ogni caso la decadenza avrà luogo anche nell'ipotesi in cui il soggetto risulti titolare di trattamenti pensionistici all'atto del primo pagamento di RA.

Articolo 6 **Modalità tecniche**

Le regole tecniche e le modalità operative, relative agli scambi di dati previsti dalla presente convenzione, sono analiticamente definite nell'allegato tecnico che forma parte integrante della presente convenzione.

Il medesimo allegato tecnico contiene, altresì, le misure di sicurezza a protezione dei dati personali.

Articolo 7 **Comunicazioni ai beneficiari**

La Direzione Provinciale INPS di Trento provvederà ad integrare l'avviso di pagamento afferente al RA con l'apposita causale "Reddito di Attivazione - Provincia Autonoma di Trento".

L'iniziativa provinciale potrà essere altresì resa nota ai beneficiari nell'ambito delle informazioni confluenti nel "cassetto previdenziale del cittadino", accessibile ai possessori di PIN dispositivo dalla pagina internet dell'Istituto.

Articolo 8 **Provvista finanziaria ed oneri**

Ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28 e dell'intesa stipulata fra la PAT ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 14 ottobre 2013, l'INPS eroga i trattamenti più favorevoli stabiliti dalla normativa provinciale nei limiti delle risorse anticipate e messe a disposizione dell'INPS dalla Provincia Autonoma di Trento.

Per consentire all'INPS l'erogazione del RA, la PAT si impegna ad accreditare preventivamente presso l'INPS sulla contabilità speciale presso la tesoreria della Direzione Provinciale INPS di Trento (IBAN), la necessaria provvista finanziaria, a copertura del beneficio da erogare.

La Provincia Autonoma di Trento riconosce all'INPS a titolo di rimborso dei costi derivanti dall'attività di erogazione del reddito di attivazione l'importo di €

0,53, da corrispondere per ciascuna erogazione mensile effettuata a favore di ogni singolo beneficiario.

Il pagamento del beneficio verrà effettuato dall'INPS nei limiti della capienza della provvista finanziaria, detratti i costi gestionali, essendo esclusa ogni anticipazione a carico dell'INPS.

Articolo 9 Monitoraggio e rendicontazione

I tempi e le modalità di rendicontazione devono consentire il monitoraggio dell'erogazione del RA e dei relativi costi derivanti dall'attuazione della presente convenzione anche al fine di verificarne la tenuta finanziaria e reintegrare la provvista.

A questo fine l'INPS rende disponibili, attraverso la Banca Dati Percettori nella sezione dedicata alla Provincia Autonoma, i prospetti del monitoraggio con i dati riepilogativi e di dettaglio dei benefici erogati, e con evidenza della provvista finanziaria, e del relativo residuo, versata dalla PAT.

A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme trasferite all'INPS dalla PAT e non utilizzate, saranno restituite alla Provincia mediante riaccredito.

Lo stesso avverrà nel caso di recesso anticipato ai sensi del successivo art. 13 della presente convenzione.

Articolo 10 Trattamento dati personali

L'INPS e la PAT si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS e la PAT sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali che acquisiscono in forza della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, assicurano che i dati

suddetti siano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Entrambe le parti assicurano, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge, e che il trattamento degli stessi sia operato da soggetti nominati quali responsabili o incaricati ai sensi degli articoli 29 e 30, del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Articolo 11 **Responsabilità delle parti e contenzioso**

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Provincia Autonoma nell'accreditamento all'INPS della somma occorrente per il pagamento del RA.

Nessuna responsabilità graverà sull'INPS inoltre in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della PAT e l'eventuale recupero degli importi corrisposti dovrà essere effettuato direttamente dalla medesima, la quale provvederà anche al recupero delle somme erogate nel caso di decadenza dal beneficio.

Pertanto, eventuali ricorsi che dovessero insorgere saranno di competenza esclusiva della PAT, la quale si impegna altresì a rifondere all'INPS eventuali spese riconducibili alla presente convenzione, anche se accaduti successivamente alla sua scadenza.

Per eventuali controversie giudiziarie sul trattamento di sostegno economico in argomento, la PAT è l'unico titolare della legittimazione passiva.

Articolo 12 **Durata della convenzione**

La presente Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016. Entro tale termine, la Provincia Autonoma trasmetterà all'Istituto gli elenchi dei beneficiari indicati nell'art. 2.

L'Istituto potrà procedere anche oltre tale data al fine di completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente convenzione.

L'INPS e la PAT possono recedere in qualunque momento durante la vigenza della convenzione, tramite comunicazione via PEC. La decorrenza del recesso avrà effetto dal novantesimo giorno dalla comunicazione.

INPS *

Provincia Autonoma di Trento *

* sottoscrizione con firma digitale

ALLEGATO TECNICO ALLA CONVENZIONE

a) Modalità di fruizione

L'accesso ai servizi di consultazione e trasmissione online previsti dalla *Convenzione* sono fruibili attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.

b) Regole di sicurezza

1) *Modalità di accesso*

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale ed un PIN fornito dall'INPS, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statico.

2) *Tracciamento degli accessi*

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all'autore del trattamento dei dati.

3) *Vincoli e restrizioni*

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie.

Gli operatori autorizzati dall'Ente sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS", resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

4) Richiesta delle credenziali di accesso

La richiesta di attribuzione di credenziali di accesso da parte dell'Ente può essere effettuata dal legale rappresentante o dall'amministratore utenze da esso nominato.

La richiesta può essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica da consegnare alla struttura INPS preposta.

L'Ente dovrà comunicare tempestivamente la cessazione di eventuali utenze o abilitazioni al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro attivazione.

c) Verifiche sugli accessi

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento, l'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati dall'ente erogatore.

In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con immediatezza alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere ed alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.

Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza con contestuale segnalazione alle autorità competenti.

d) Tracciato delle informazioni scambiate

Dati esposti in Banca Dati	Dati forniti dalla PROVINCIA
Data inizio prestazione RA	Data inizio prestazione RA
Data fine prestazione RA	Data fine prestazione RA
Durata prestazione RA	Durata prestazione RA
Importo lordo giornaliero RA	Importo lordo giornaliero prestazione RA
Importo lordo complessivo RA	Codice Ente Autonomo
Tipo prestazione	Descrizione Ente Autonomo
Cognome	Tipo prestazione

